

IL PATTO DI STABILITÀ CHE VERRÀ

Gli emendamenti governativi al d.l. 112/2008 ridisegnano gli adempimenti degli enti locali

Di Elisabetta Civetta

Tra gli emendamenti al d.l. 112/2008 compare la completa revisione del patto di stabilità 2009-2011 (art. 77 ter) che viene determinato in termini di riduzione del saldo finanziario in termini di competenza mista differenziato secondo due variabili:

- a) rispetto/mancato rispetto del patto di stabilità 2007;
- b) saldo di competenza mista positivo o negativo.

Accanto a tale obiettivo viene introdotto un ulteriore vincolo decorrente dall'esercizio 2010 relativamente alla possibilità di indebitamento. Vengono riconfermate le disposizioni in materia di monitoraggio. Vengono poi riviste le sanzioni e introdotto un sistema premiante per gli enti virtuosi.

Enti soggetti. Gli enti soggetti al patto di stabilità sono ancora i Comuni sopra 5000 abitanti e le province. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 concorreranno alle regole del patto a decorrere dagli anni 2010 e 2001 prendendo quale base di calcolo le risultanze degli esercizi 2008 e 2009. Gli enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del Tuel sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

I vincoli del patto. Gli enti dovranno conseguire l'obiettivo di saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, applicando al saldo dell'anno 2007 delle percentuali diversificate a seconda dell'aver o non aver rispettato il patto 2007 e presentare un saldo di competenza mista nell'anno 2007 negativo o positivo. Dall'incrocio di questi dati si possono verificare quattro ipotesi:

Province

Saldo anno 2007 in termini di competenza mista:	PATTO STABILITA' 2007					
	RISPETTATO			NON RISPETTATO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
NEGATIVO = da migliorare	15%	62%	125%	30%	80%	150%
POSITIVO = da peggiorare	10%	10%	0%	0%	0%	0%

Comuni

Saldo anno 2007 in termini di competenza mista:	PATTO STABILITA' 2007					
	RISPETTATO			NON RISPETTATO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
NEGATIVO = da migliorare	54%	97%	165%	60%	110%	180%
POSITIVO = da peggiorare	20%	10%	0%	0%	0%	0%

Le percentuali sopra delineate devono essere applicate al conto consuntivo dell'esercizio 2007 in senso peggiorativo per gli enti con saldo in termini di competenza mista positiva ed in senso migliorativo per gli enti con saldo in termini di competenza mista negativa.

Il saldo finanziario di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. Sono da detrarre le entrate e le spese derivanti dalla riscossione e concessione di crediti.

Patto di stabilità e legittimità del bilancio. L'emendamento ripropone il vincolo del rispetto di stabilità quale requisito di legittimità dei bilanci di previsione. Pertanto, essendo il patto riproposto in termini di competenza mista è richiesto di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto.

L'ulteriore vincolo decorrente dall'esercizio 2010. Nei commi 7 e 8 del nuovo art. 77 ter si propone a decorrere dall'esercizio 2010 un vincolo relativo alla consistenza del debito. In particolare, viene fissata la possibilità di aumentare la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore ad una percentuale che sarà determinata con apposito decreto ministeriale, entro tuttavia i limiti di indebitamento previsti dall'art. 204 del Tuel (15% entrate correnti). Viene inoltre proposto una riduzione di tale percentuale di un punto qualora l'ente abbia registrato per l'anno precedente un rapporto tra lo stock del debito e il totale delle entrate correnti – al netto dei trasferimenti statali e regionali – superiore alla misura determinata con decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

Sistema di monitoraggio. Viene confermato il medesimo sistema di monitoraggio previsto per il patto 2008 consistenti nella comunicazione trimestrale dei dati tramite web secondo modelli che saranno emanati con apposito decreto; la comunicazione dell'obiettivo programmatico, la comunicazione della certificazione del raggiungimento degli obiettivi prevedendo le medesime sanzioni in caso di inerzia dell'ente consistenti:

Tabella 1 – Sanzioni derivanti dall'inosservanza del sistema di monitoraggio

Fattispecie	Sanzione
Mancata comunicazione dell'obiettivo programmatico	Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto
Mancata comunicazione della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo	Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto
Mancata segnalazione della situazione di commissariamento	Assoggettamento al patto

Sanzioni per il mancato rispetto del patto. Il sistema sanzionatorio nella nuova formulazione del patto 2009-2011 è mix di vecchie sanzioni rivedute e l'aggiunta di una nuova sanzione. In particolare, qualora l'ente non rispetti il patto:

- a) i contributi statali dell'anno successivo sono ridotti del 5%;
- b) nell'anno successivo non si possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo degli impegni dell'ultimo triennio;
- c) non è possibile ricorrere ad indebitamento; a tal fine viene richiesto all'ente che contrae nuovi mutui di allegare apposita certificazione attestante il rispetto del patto;
- d) non si possono effettuare assunzioni di personale.

Sistema premiante. Si introduce un complesso sistema premiante per gli enti virtuosi consistente nell'esclusione dal computo del saldo finanziario di un importo pari al 70% della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato. Tale virtuosità è determinata attraverso la valutazione del posizionamento di ciascun ente rispetto a due indicatori che saranno definiti con apposito decreto.